



TRIBUNALE DI TRENTO

PROCEDURE DI REGOLAZIONE DELLA CRISI O DELL'INSOLVENZA

Procedimento unitario n. 18 / 2023

Debitore: **HCB COLLECTION S.R.L.** (c.f. 02284970411)

Procedimento di concordato preventivo n. 18-2/ / 2023

* * *

Il Tribunale, composto dai seguenti signori magistrati:

dott. Luciano Spina	presidente
dott. Adriana De Tommaso	giudice
dott. Benedetto Sieff	giudice relatore

nel procedimento di cui in epigrafe,

sentito il giudice relatore,

vista la domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo presentata dalla debitrice con memoria ex art. 64 quater, commi 2 e 4, c.c.i.i. unitamente alla proposta, al piano e alla documentazione di cui all'art. 39 c.c.i.i.;

rilevato che la domanda è approvata e sottoscritta ai sensi dell'art. 121 bis c.c.i.i.;

lette le relazioni del professionista indipendente designato dal debitore stilate ai sensi dell'art. 87, comma 3 e 84, comma 5 c.c.i.i.;

sentito il giudice relatore,

letto il parere del commissario giudiziale dott. Mariano Zanolli,

ritenuta, ai sensi dell'art. 47, comma 1, lett. b), c.c.i.i., la ritualità della proposta;

ritenuto che, attesa la natura del piano e la situazione patrimoniale della società debitrice, e precisamente la necessità di evitare l'erosione delle disponibilità liquide a

favore del sostegno dei cicli della continuità aziendale, appare opportuno ridurre l'importo del fondo spese in una misura pari al 30% delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura, prudentemente stimabili nella somma di euro 120.000,00, prendendo atto che il debitore ha già versato euro 20.000,00 ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. d) c.c.i.i.;

visto l'art. 47 c.c.i.i.,

dispone l'apertura del concordato preventivo di HCB COLLECTION S.R.L., e conseguentemente:

- a) nomina giudice delegato il dott. Benedetto Sieff;
- b) conferma la nomina del dott. Mariano Zanolli quale commissario giudiziale;
- c) assegna ai creditori termine dal 4 al 25 marzo 2024 per l'espressione del loro voto, e fissa al 15 novembre 2023 il termine per la comunicazione ai creditori da parte del commissario giudiziale ai sensi dell'art. 104, comma 2, c.c.i.i.;
- d) fissa termine perentorio di quindici giorni entro il quale il debitore deve depositare nella cancelleria fallimentare del Tribunale la somma di euro 16.000,00;

manda alla cancelleria:

- a) per le comunicazioni e le pubblicazioni ai sensi dell'art. 45 c.c.i.i.;
- b) per l'immediata comunicazione al commissario giudiziale.

Trento, 4 ottobre 2023

Il presidente
Luciano Spina